



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

tra

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 1.2.2022 ad ore 13,35 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi in collegamento TEAMS:

l'avv. LECCESE ALFONSO per [REDACTED]

l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] SPA

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti alla discussione.

I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti.

L'avv. LECCESE eccepisce l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate da parte convenuta nella nota conclusiva (mancata chiusura del conto corrente, ed incompletezza della documentazione esaminata dal CTU anche per la mancata esibizione dei contratti relativi ai conti anticipi) e si oppone alla chiamata a chiarimenti del CTU. Contesta comunque nel merito le suddette eccezioni.

L'avv. [REDACTED] contesta di aver sollevato questioni nuove in nota conclusiva, salva l'allegazione che il conto era tuttora aperto, rilevando che comunque era onere di parte attrice provare la chiusura del conto.

I difensori rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, chiudendo definitivamente il collegamento.

Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 4.2.2022 pronuncia ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente **SENTENZA**

dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: Contratti bancari

MOTIVI DELLA DECISIONE


Alfonso Leccese
AVVOCATO



Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] per chiedere l'accertamento negativo del saldo debitore di € 35.655,43 del conto corrente ordinario n. 1000/16290 e la rideterminazione del saldo finale con eventuale ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

A fondamento della domanda parte attrice, allegando perizia di parte, ha dedotto: 1) l'illegittimo addebito di interessi usurari, con la conseguenza di cui all'art. 1815.2 cc; 2) l'illegittima applicazione di interessi ultralegali per nullità parziale del contratto di apertura del conto corrente del 2.11.2004 e dei successivi contratti di apertura/aumento o riduzione dell'affidamento, a causa dell'assenza di sottoscrizione della banca e quindi di valida forma scritta *ad substantiam*, con l'effetto di cui all'art. 117.7 TUB; 3) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc; 4) l'addebito di commissioni di massimo scoperto nulle per indeterminatezza; 5) l'arbitraria postergazione e antergazione della valute a vantaggio della banca; 6) l'addebito di "competenze di chiusura di anticipi sbf" in assenza di documentazione contrattuale.

Costituitasi tempestivamente, [REDACTED] ha contestato la fondatezza delle domande dell'attrice chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione restitutoria relativa alle rimesse solutorie effettuate oltre il decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione (22.3.2017) e, per l'effetto, la caducazione delle prodromiche domande di accertamento negativo e rideterminazione del saldo aventi ad oggetto le poste prescritte.

In ordine all'usura, circa le risultanze della perizia di parte attrice, la convenuta ha contestato: a) l'inclusione della cms e degli interessi moratori nella verifica del tasso soglia; b) il riferimento per l'individuazione del tasso soglia alla categoria "aperture credito superiori a € 5.000"; c) la configurabilità dell'usura sopravvenuta; d) l'applicazione di formula diversa da quella di Banca d'Italia per il calcolo del TEG.

Ha poi, in subordine, eccepito la compensazione del suo credito e la prescrizione quinquennale degli interessi.

Le parti hanno depositato memorie ex art.183.6 cpc.

Parte attrice ha eccepito la tardività del deposito delle memorie n.2 e 3 della convenuta, e quindi la inammissibilità delle stesse sull'assunto che il giorno stabilito dal giudice per la decorrenza dei termini (1.1.2018) fosse da considerare già *dies a quo*, non trovando applicazione l'art.155.1 cpc.

La causa è stata istruita documentalmente e con l'ausilio di CTU.

All'udienza del 15.07.2021, le parti hanno così precisato le conclusioni:

PER [REDACTED]



“Voglia l’On.le Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:

1) Accertare e dichiarare l’inesistenza e/o l’invalidità e la nullità parziale dei contratti, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi al rapporto bancario per cui è causa e meglio specificato in atti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, nonché accertare e dichiarare l’illegittima pattuizione ed addebito in c/c ordinario n. 1000/16290 e correlati rapporti di portafoglio di interessi sopra soglia usura ex L. n. 108/1996, l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), l’illegittimo addebito di cms, altre commissioni (CDF) e spese non previste in valido contratto scritto e/o previste in modo indeterminato o indeterminabile, l’illegittimo addebito di “Competenze di chiusura di anticipi sbf” variamente numerati sul conto ordinario in assenza di qualsivoglia giustificazione causale e/o valida pattuizione contrattuale (rapporti di portafoglio n. 187617, n. 202839 e n. 95120);

2) Conseguentemente accertare e dichiarare illegittimo, infondato e non provato il saldo debitore di € 35.653,43 risultante dalla documentazione contabile formata dalla convenuta banca alla data di estinzione del conto n. 1000/16290 (15.3.2017);

3) Conseguentemente ancora, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione prodotta in causa e della CTU svolta, il reale saldo di dare/avere tra le parti del rapporto di conto corrente per cui è causa, facendo ricorso ai criteri di ricalcolo/espunzione stabiliti ex lege e, in caso di saldo ricostruito risultante a credito della [REDACTED] condannare la convenuta Banca alla restituzione/liquidazione di esso in favore dell’attrice, nella misura di € 45.787,36 accertata dal CTU, oppure nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta accertata e/o di giustizia, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo;

4) Condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite, (anche di CTP), con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario ex art. 93 cpc;

5) Porre le spese di CTU ad esclusivo carico di parte convenuta.”

PER [REDACTED]

“IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO:

- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese;
- accertare e dichiarare per l’effetto la carenza di interesse ad agire di controparte in ordine all’accertamento di nullità e/o rideterminazione e/o espunzione delle poste addebitate ove abbiano ad oggetto rimesse prescritte.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte.



NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria ed accogliere l'eccezione di compensazione proposta dalla Banca fino alla concorrenza delle somme riconosciute a parte attrice.

Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare. Con vittoria di competenze e spese di lite."

E' stata quindi disposta, previo deposito di note conclusive, discussione orale ex artt. 281 *sexies* e 352 c.p.c., incombente cui si è provveduto all'udienza dell'1.2.2022, celebrata "da remoto" ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella L. n. 77/2020 e ssmmii.

In sede di nota conclusiva la banca ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento di mediazione obbligatoria, l'inammissibilità della domanda restitutoria per difetto di prova della chiusura del conto corrente ed ha contestato i conteggi del CTU perché fondati su estratti conto incompleti. Ha infine eccepito la prescrizione delle rimesse afferenti i conti tecnici.

1) Sulle questioni pregiudiziali di rito

L'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010 è da disattendere.

La suddetta disposizione infatti, nel prevedere che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda quando questa abbia ad oggetto, tra l'altro, come nella fattispecie, contratti bancari, aggiunge che *"l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado"*. Ove tale momento processuale sia superato, in assenza di rilevazione od eccezione di parte, il vizio è quindi sanato (v. da ultimo Cass. civ. Sez. 3 ord. 25155/2020; n. 32797/2019; n. 29017/2018, n. 2703/2017).

Poiché nella fattispecie l'eccezione è stata sollevata solo in sede di nota conclusionale la stessa è senz'altro tardiva, e quindi inammissibile.

Quanto poi all'eccezione di inammissibilità delle memorie n.2 e n. 3 di parte convenuta per tardività del deposito, sollevata dall'attrice, si osserva che ai sensi dell'art. 155.1 cpc *"nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali"*.

Trattasi di regola generale, che non trova alcuna eccezione per i termini giudiziari a decorrenza differita.



Nella fattispecie quindi, poiché i termini ex art. 183.6 c.p.c. erano stati assegnati con decorrenza dal 1.1.2018 è evidente che il giorno iniziale del 1 gennaio non deve essere conteggiato.

Il deposito delle memorie della banca è quindi rituale.

2) Sulla nullità del contratto “monofirma” per difetto di forma scritta

La domanda va respinta.

Come è stato condivisibilmente affermato con articolata pronuncia cui si vuole dare seguito (Cassazione Sezione Unite - sent. 898/2018) – poiché il requisito della forma scritta *ad substantiam* dei contratti bancari deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, guardando alla sua *ratio* di tutela del cliente -, il dato formale “... *deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti*”.

Nella fattispecie è documentale l'esistenza della sottoscrizione del cliente e non vi è questione in ordine alla consegna della relativa modulistica.

Poiché è pacifico che la banca abbia dato esecuzione ai contratti in questione, manifestando dunque il suo consenso per fatti concludenti, non ricorre alcuna nullità ex art. 117.3 TUB.

3) Sugli interessi anatocistici

E' noto il complesso dibattito sorto negli anni in merito alla legittimità del fenomeno anatocistico nei contratti bancari; a partire dagli anni '90, la Corte di Cassazione, invertendo il precedente orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.

A seguito di tale nuovo orientamento giurisprudenziale è quindi stato emanato il D. Lgs. N. 349/99 che ha delegato il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 09.02.2000 alla individuazione dei casi in cui l'anatocismo è consentito nei rapporti bancari.

In particolare con la delibera 9.2.2000 il CICR ha previsto che i contratti successivi alla sua entrata in vigore possano contenere pattuizioni anatocistiche, ad alcune condizioni (artt. 1 e 2): “1. *Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono. 2 (Conto corrente) 2.1. Nel conto corrente l'accredito e*



l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

L'art. 6 della delibera prevede poi, per quanto interessa, che *"Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*.

Nel caso di specie, relativo a rapporto di conto corrente sorto nel mese di novembre 2004, quindi successivo all'entrata in vigore della predetta delibera CICR: a) è prevista la stessa periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi, e la relativa clausola è stata approvata per iscritto e specificamente; b) è specificato il tasso annuale nominale, così come quello effettivo, applicato sia agli interessi creditori, sia a quelli debitori.

Il rapporto contrattuale oggetto di contestazione risulta quindi regolato in perfetta osservanza della deliberazione del CICR del 09.02.2000, secondo il principio della pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.

In proposito è solo il caso di aggiungere, in punto di diritto, che la modifica dell'art. 120 comma 2° TUB in forza dell'art.1 comma 629 della L. n° 147/2013, in vigore dall'01/01/14, non ha introdotto da tale data un generalizzato "divieto di anatocismo".

Invero tale disposizione ha sostituito il secondo comma dell'art. 120 del TUB, prevedendo che *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Tale modifica, entrata in vigore il primo gennaio 2014, non è stata però seguita dalla prevista delibera attuativa del CICR, che avrebbe dovuto disciplinare il fenomeno anatocistico nel rispetto dei criteri indicati.

Successivamente, il D.L. 18/2016 conv. Con modif nella L. n. 48/2016, recante "misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", all'art 17-bis ha nuovamente innovato la precedente formulazione dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che:



«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.».

Con tale ultima disposizione, quindi, è stato reso espressamente legittimo il fenomeno anatocistico, purché la capitalizzazione degli interessi avvenga con pari periodicità (non inferiore ad anno) e sia approvata dal cliente.

Per quanto riguarda il periodo intermedio, e cioè quello andante dal 2013 al 2016, non vi è uniformità di vedute circa la legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche.

Secondo la tesi che si condivide la mancata emanazione della delibera attuativa del CICR ha impedito l'operatività del divieto di anatocismo. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 161 TUB "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

Ne segue che la Delibera CICR 9.2.2000, la quale ha legittimato l'anatocismo nei rapporti bancari a condizione che fosse prevista nei contratti pari periodicità di capitalizzazione tra interessi passivi ed attivi e la relativa clausola fosse specificamente approvata dal cliente, ha conservato la sua efficacia sino all'entrata in vigore della novella citata del 2016.

Non risulta pertanto alcuna capitalizzazione illegittima delle competenze.

4) Sulla Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Disponibilità Fondi



E' documentale che il contratto di conto corrente in atti indica la misura percentuale commissione di massimo scoperto senza specificare: base imponibile, modalità di applicazione della commissione, periodicità di addebito e di capitalizzazione.

E' poi pacifico che a partire dall'entrata in vigore della l. 2/2009, che ha abolito la CMS, la stessa non è stata più applicata.

La mancata indicazione della metodologia di calcolo della commissione di massimo scoperto, come accertato dal CTU, impone la dichiarazione della nullità della stessa per indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, co. 2, c.c.

Invero dalla scarna disciplina contrattuale non si evince se la commissione è da applicare sulla massima esposizione trimestrale del conto, ovvero solo in caso di scoperto in senso tecnico (cioè rispetto a conto non affidato od oltre fido) ovvero se la stessa in coerenza con la sua funzione (remunerazione per la banca per la messa a disposizione di fondi) sia da applicare sulla somma autorizzata ovvero su quella utilizzata dal cliente.

Trattasi quindi di commissione non adeguatamente disciplinata in contratto, che come tale è colpita da nullità.

Si tratta di una nullità parziale che impone di svolgere l'accertamento di cui al co. 1 dell'art. 1419 c.c. attraverso criteri ermeneutici di tipo oggettivo (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 01/03/1995).

Con riguardo alla parte attrice, è ragionevole ritenere che ella avrebbe comunque concluso il contratto senza la commissione di massimo scoperto trattandosi, appunto, di un costo per il cliente.

Con riguardo alla parte convenuta, è da ritenere che anch'essa avrebbe comunque concluso il contratto in quanto non risultano agli atti dichiarazioni da cui può desumersi una volontà diversa. Inoltre, sul piano oggettivo del programma contrattuale, la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo accessorio della concessione di credito. In definitiva, risulta ragionevole ritenere che anche la banca conservi un interesse oggettivamente apprezzabile al contratto sebbene depurato dalla commissione di massimo scoperto.

Il conto corrente va quindi depurato di quanto addebitato per commissioni di massimo scoperto, provvedendo alle relative capitalizzazioni a favore del cliente.

Pertanto il CTU ha correttamente espunto tutte le CMS illegittimamente addebitate (dal 2005 al 2009) e quantificate in € 6.541,88 (pag.10 relazione).

Circa le Commissioni di Disponibilità Fondi, invece, è emerso dall'analisi documentale che le stesse sono state applicate per alcuni periodi in assenza di pattuizione e, nei periodi successivi a quest'ultima, in modo difforme rispetto agli accordi.



Il CTU ha correttamente provveduto allo storno dal conto corrente delle CDF illegittimamente addebitate per l'importo di € 4.047,49 (pag. 11 relazione).

5) Sul superamento dei tassi soglia d'usura e conseguente nullità degli interessi ex art. 1815.2 c.c.

Va premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU sent. n. 24675/2017), è configurabile esclusivamente l'usura originaria, non trovando alcun rilievo l'usura sopravvenuta.

In primo luogo, ai fini della verifica dell'usura originaria, la banca contesta il riferimento al tasso soglia indicato per la categoria "aperture di credito superiore a € 5.000" al posto di quello fissato per le "aperture credito inferiori a € 5.000".

Tale prospettazione è da disattendere.

Invero, come anche osservato dal CTU in replica alle osservazioni del CTP della convenuta (pag. 27 relazione), posto che la possibilità di un'apertura credito senza formalità era già prevista dal contratto di conto corrente (art.6), la mancata indicazione quantitativa dell'eventuale affidamento ha comportato l'effettiva possibilità di uno scoperto oltre i 5.000 €.

Pertanto, la categoria di operazioni creditizie cui si deve far riferimento per la verifica dell'usura è quella applicata dal CTU.

Ciò premesso il CTU, alla cui relazione si intende aderire perché logicamente motivata ed esaustiva anche in sede di replica alle osservazioni, ha accertato l'esistenza di pattuizioni usurarie in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza del 2.11.2004. Si legge nella relazione che l'ausiliare «... ha potuto determinare un tasso effettivo nominale annuo, comprensivo dell'effetto della capitalizzazione, del 14,9242% a fronte di un tasso soglia usura per le "aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro" del 14,16%» e in relazione al contratto di apertura credito dell'1.2.2005 «ove ... ha potuto determinare un tasso effettivo nominale annuo, comprensivo dell'effetto della capitalizzazione, del 14,8743% a fronte di un tasso soglia usura per le "aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro" del 14,27%»; mentre «la verifica della lettera di concessione di credito del 08/11/2005 non ha rilevato pattuizioni usurarie» e «in quelle successive sono state rilevate pattuizioni usurarie ma limitate nella loro applicazione al tasso soglia» (pag. 13 relazione).

Per tale motivo il CTU ha provveduto, correttamente, ai sensi dell'art. 1815.2 cc, a rendere gratuito il rapporto di conto corrente dall'apertura sino alla data del 7.11.2005, dando atto di aver già



precedentemente espunto la CMS, e ha quantificato l'importo degli interessi e spese illegittimi per usura contrattuale in € 342,13. Registrato il: 17/10/2022 n.10984/2022 importo 200,00

In relazione alla verifica in concreto del superamento del tasso soglia, va poi precisato che non rileva la questione relativa all'incidenza degli interessi moratori.

Trattandosi di rapporto di conto corrente ordinario, infatti, gli unici interessi addebitati e presenti negli estratti conto sono di natura corrispettiva, producendosi interessi moratori soltanto a seguito della chiusura del conto, in presenza di un saldo negativo, e previa costituzione in mora del cliente. Un ritardo giuridicamente rilevante, invero, è unicamente quello che interviene successivamente alla revoca da parte della banca di tutte le linee di credito, con esigibilità immediata del pagamento.

Il CTU ha infine accertato - considerando la CMS applicata sulla massima esposizione trimestrale una componente aggiuntiva dell'interesse - il superamento del tasso soglia usura in alcuni trimestri nel periodo che va dal 2005 al 2009, e quindi pertanto ha provveduto a depurare il conto degli addebiti illegittimi ai sensi dell'art. 1815.2 cc.

6) Sull'applicazione delle cd. valute fittizie

Sul punto è dirimente quanto accertato dal CTU, ovvero sia che le postergazioni e anticipazioni delle valute risultano regolarmente pattuite nel contratto di apertura del conto corrente del 2.11.2004, pertanto non vi è stata alcuna illegittimità (pag.12 relazione).

7) Sulla pattuizione delle condizioni relative ai conti anticipi

La domanda di nullità delle condizioni applicate ai conti anticipi, per assenza di valida pattuizione scritta, e la conversione delle medesime ex art.117.7 TUB va rigettata.

Il CTU, in sede di integrazione della relazione, afferma che *“pur essendo indicate le condizioni afferenti alle linee di credito dei conti anticipi non risulta specificato che dette condizioni verranno applicate ai rapporti 95120, 187617 e 2028239”* (pag.4).

Sul punto è dirimente osservare che dalla documentazione agli atti, prodotta dalla banca, emerge che le condizioni economiche delle due linee di credito “apertura credito” e “anticipi fatture sbf” sono state in verità concordate (cfr contratto 1.2.2005 e documenti integrativi dell'1.2.2005, del 30.11.2005, successive modifiche del 15.9.2009 e del 4.3.2013 con relativa integrazione).

La circostanza che non vi sia l'indicazione espressa nei contratti del numero in concreto assegnato ai conti tecnici, utilizzati per la gestione degli anticipi su fatture, è irrilevante, essendo sufficiente che vi sia pattuizione scritta delle condizioni applicabili.



Non essendo stata neanche allegata l'esistenza di rapporti ulteriori rispetto a quelli esaminati dal CTU, è giocoforza ritenere che le schede contrattuali in atti non possano che fare riferimento ai conti tecnici in parola.

Le somme addebitate nella gestione di tali linee di credito sono quindi supportate da idonea pattuizione scritta.

Pertanto, il ricalcolo effettuato dal CTU - in accoglimento delle osservazioni del CTP di parte attrice -, il quale ha prospettato ulteriori quattro ipotesi di saldo finale epurando il conto dagli addebiti relativi ai conti anticipi, è irrilevante ai fini della decisione.

8) L'eccezione di prescrizione dei diritti restitutori delle rimesse effettuate oltre il decennio anteriore al 22.03.2017

L'eccezione è fondata.

Va premesso che l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. SSUU sent. n. 15895/2019).

In secondo luogo, si rammenta che la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è determinante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto soltanto per le prime, aventi natura di pagamento, il termine decorre dalla data dell'operazione, intendendosi per versamenti solutori quelli eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito o quelli destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (Cass. SSUU sent. n. 24418/2010).

Il CTU ha accertato la presenza di rimesse solutorie fra il momento dell'apertura del conto corrente ordinario del 2.11.2004 e il 22.03.2007, ovvero sia dieci anni prima della data di notifica dell'atto di citazione (22.03.2017) con cui è stata interrotta la prescrizione, per l'importo complessivo di € 1.360,75 (pag. 30 relazione CTU).

Tale quantificazione è avvenuta correttamente partendo dal cd. saldo rettificato o legale e non dal cd. saldo banca, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, in quanto *“al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”* (Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021).



Ad ogni modo, il CTU ha evidenziato che, anche prendendo come riferimento iniziale il saldo banca, l'esito della perizia è identico (pag. 5 integrazione relazione CTU).

In relazione alla presunta prescrizione di tutte le rimesse generate sui conti tecnici, si osserva in primo luogo la tardività, e dunque l'inammissibilità, dell'eccezione sollevata dalla banca per la prima volta in comparsa conclusionale.

In secondo luogo, si evidenzia che la natura di tali rimesse è già stata presa in considerazione dal CTU, il quale ha valutato complessivamente le risultanze del conto corrente al quale accedevano i cd.conti tecnici e sul quale confluivano tutte le annotazioni dare/avere tra cliente e banca.

9) Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, rideterminando il corretto rapporto dare/avere tra le parti - aderendo all'ipotesi sub 4 prospettata dal CTU nelle conclusioni (pag. 24 relazione) - il saldo del conto corrente ordinario n. 1000/16290 dev'essere rettificato in € 5.357,85 a debito del cliente.

Va conseguentemente respinta per tale assorbente ragione la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla parte attrice, restando assorbita ogni questione circa l'eccezione di inammissibilità sul punto sollevata dalla banca.

Circa la piena attendibilità dei conteggi effettuati dal CTU, che la banca contesta, per non essere stati prodotti dal correntista tutti gli estratti conto, dall'inizio alla chiusura del rapporto, si osserva che parte attrice ha fornito gli estratti conto e scalari continuativi dall'1.03.2005 alla data di chiusura del conto (e cioè il 17.3.2017, come ammesso dalla Banca in comparsa di costituzione). Le lacune di cui si duole la banca sono relative a poche mensilità in ordine ai prospetti di liquidazione degli interessi per anticipi.

In diritto va comunque precisato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n.29190/2020 e Cass. civ., n. 31187/2018), si va assestando nel senso di ritenere che: *"In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)"*.



Va da sé che in caso di incompleta produzione degli estratti conto l'attore non sarà in grado di provare la stessa esistenza degli addebiti illegittimi avvenuti, in ipotesi, nel periodo mancante, e che potrà riconoscersi gli effetti della capitalizzazione sono con riferimento all'ultimo periodo coperto senza soluzione di continuità dagli estratti conto.

Da ciò consegue che debbono considerarsi corrette con riferimento all'accertamento della prescrizione le risultanze della CTU depositata il 10.9.2020.

10) Sulle spese

In ragione della reciproca soccombenza – considerata la richiesta di parte attrice di ricalcolo del saldo in suo favore per € 45.787,36 e la rideterminazione del saldo debitore in € 5.357,85, a fronte dell'iniziale saldo banca negativo di € 35.655,43 - sussistono i requisiti ex art. 92 comma 2 cpc per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.

Le spese per CTP sono altresì compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Firenze, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:

- *DICHIARA la prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti il 22.03.2007;*
- *DICHIARA la nullità delle clausole contrattuali meglio individuate in parte motiva;*
- *RIDETERMINA il saldo finale del c.c. ordinario n.1000/16290 in € 5.357,85 a favore di [REDACTED]*
- *RIGETTA la domanda di ripetizione dell'indebito;*
- *COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite e per CTP;*
- *PONE definitivamente a carico di entrambe le parti le spese per CTU, metà per ciascuna.*

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini



Alfonso Leccese

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

